

Cassa integrazione guadagni in deroga: risorse residue 2009 e settore agricolo

Risorse per gli ammortizzatori in deroga - Le Regioni stanno o hanno già concluso accordi quadro per estendere al 2010 gli ammortizzatori in deroga sulla base delle risorse residue nel 2009, in attesa degli stanziamenti per il 2010.

L'Inps, col messaggio 2 febbraio 2010, n. 3246, in base a precise indicazioni del Ministero del lavoro, rammenta alle Regioni e alle Province autonome di completare prioritariamente l'utilizzo delle risorse finanziarie già assegnate per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga nel corso dell'anno 2009 e non utilizzate, prima di ricorrere alle risorse del 2010.

In particolare, secondo la nota ministeriale che ha ispirato il messaggio dell'Inps, viene sollecitato il ricorso al pagamento diretto dell'integrazione salariale in quanto metodo più idoneo per ottimizzare le risorse inutilizzate, ferme restando le procedure già avviate col sistema dell'anticipo da parte del datore di lavoro.

In caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento pari al 10% (prima proroga), 30% (seconda proroga) e 40% (altre proroghe).

Le Regioni, infine, sono invitate a costituire presso l'Inps la provvista pari al 30% che costituisce la quota parte a carico delle stesse nel concorso del pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito.

Cig in deroga in agricoltura - Col msg. n. 3424/2010 l'Inps precisa che i lavoratori del settore agricolo possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale, in particolare della Cig speciale (Cisoa) per il settore (per le causali previste) e della cassa integrazione in deroga.

Trattandosi di strumenti diversi quanto ai presupposti, il messaggio invita le sedi a distinguere la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi ai fini della relativa autorizzazione.

Al messaggio è acclusa una nota informativa (riassunta nello schema riportato a pag. 32) che riassume i due ammortizzatori.

Con nota n. 1713 del 20.1.2010, che si allega, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha disposto che con riferimento all'utilizzo degli ammortizzatori in deroga nel

2010, le Regioni e Province autonome devono prioritariamente completare l'utilizzo delle risorse finanziarie già assegnate nel corso dell'anno 2009 e non utilizzate. In applicazione della su citata nota saranno sbloccati i codici d'intervento, dal numero 800 al numero 841, per i pagamenti delle indennità di mobilità in deroga relativi ai decreti di concessione di risorse finanziarie a

Inps - Messaggio 2 febbraio 2010, n. 3246

Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga: utilizzo somme residue

livello territoriale assegnate nel corso dell'anno 2009 (Di n. 45080 e n. 46449).

Si ricorda che è compito di ogni singolo operatore di Sede, prima di

effettuare il pagamento della prestazione, controllare i periodi da porre in pagamento secondo le istruzioni ricevute dalle proprie Direzioni regionali.

Si ricorda, infine, che in caso di proroga vanno applicate le riduzioni del trattamento, come stabilito con circolare n. 57 del 13 marzo 2007.

La nota del Ministero del lavoro

MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 20 GENNAIO 2010, N. 1713

Oggetto: Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga.

1) Con riferimento all'utilizzo degli ammortizzatori in deroga nel 2010, si fa innanzitutto presente che le Regioni e Province autonome in indirizzo devono prioritariamente completare l'utilizzo delle risorse finanziarie già assegnate nel corso dell'anno 2009 e non utilizzate.

2) Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, si sottolinea pressantemente la necessità di utilizzare per la Cig in deroga il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati, come d'altra parte già previsto nelle convezioni stipulate tra l'Inps e le Regioni-Province autonome, anche in considerazione delle nuove disposizioni Inps volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga.

La Direzione scrivente, avendo rilevato per il 2009 un significativo scostamento tra autorizzazioni ed effettivo utilizzo della Cig in deroga, ritiene che debbano essere individuate soluzioni idonee che consentano il completo riutilizzo - per altri bacini di lavoratori - delle risorse impegnate ma non utilizzate.

Si rende pertanto necessario che, a conclusione di ogni periodo di Cig autorizzata con pagamento diretto, l'Inps comunichi i dati relativi all'effettiva spesa di ogni provvedimento autorizzatorio e renda disponibili per altri interventi le risorse impegnate e non utilizzate.

In tali casi - prudenzialmente - l'Inps può mantenere indisponibile una quota pari al 5% della differenza tra risorse finanziarie impegnate per i singoli interventi di Cig in deroga e risorse effettivamente spese. La quota trattenuta dall'Inps sarà resa disponibile a conclusione di ogni anno finanziario di riferimento.

Al fine di rendere operativa in tempi brevi la messa a disposizione delle risorse di cui sopra, l'Inps e le Regioni-Province autonome in indirizzo sono invitate ad individuare modalità condivise di rendicontazione da parte dell'istituto.

Restano ferme le procedure in essere per gli interventi di Cig in deroga eventualmente già disposti nel 2009 con il sistema dell'anticipo del trattamento da parte del datore di lavoro.

3) Eventuali ulteriori problematiche relative agli interventi di sostegno al reddito in deroga debbono essere comunicate tempestivamente alla scrivente al fine dell'individuazione tempestiva di soluzioni condivise.

4) Al fine della prosecuzione degli interventi in deroga, si ricorda infine alle Regioni e Province autonome la necessità di costituire tempestivamente presso l'Inps la provvista finanziaria prevista nella misura del 30% dei sostegni al reddito in relazione ai singoli provvedimenti interministeriali di attribuzione delle risorse finanziarie.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte delle Strutture, si rende necessario precisare che i lavoratori del settore agricolo possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale, in particolare della Cisoa (per le causali previste) e della cassa integrazione in deroga. Pertanto le Strutture avranno cura di esaminare le domande presentate dalle Agenzie secondo le tipologie richieste, previa verifica dei presupposti e dei requisiti dell'una ovvero dell'altra, al fine di procedere all'eroga-

Inps - Msg. 3 febbraio 2010, n. 3424

Oggetto: integrazioni salariali del settore agricolo. Precisazioni

zione delle relative prestazioni.

Ciò in quanto i trattamenti in questione per i lavoratori agricoli sono da considerare non alternativi, ma diversi nella disci-

plina e nei requisiti.

Per maggior dettaglio informativo, si allega una breve nota che illustra la disciplina di tali misure, utile insieme con ogni altro strumento informativo già presente sulle pagine Intranet dell'Istituto, per una corretta gestione delle domande.

Integrazioni salariali del settore agricolo - Nota informativa

A) Cisoa

A.1 Imprese interessate e lavoratori beneficiari

Alla disciplina della Cisoa sono interessate:

a) le aziende dedite ad attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse;

b) le società cooperative agricole di lavoro.

I beneficiari del trattamento possono essere i lavoratori seguenti:

- quadri, impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato;

- operai che al momento dell'assunzione abbiano garantito un minimo di giornate lavorative non inferiore a 181;

- soci di cooperative agricole riconosciuti dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite;

- operai dipendenti da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, ovvero imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, oppure consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che in forma singola o associata si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole od associate, qualora addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse ad attività di raccolta;

segue

Cig in deroga in agricoltura

Datori di lavoro destinatari:

- a) le aziende dedite ad attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse;
- b) le società cooperative agricole di lavoro.

Cisoa



Lavoratori: lavoratori dipendenti e soci di cooperative nonché operai con almeno 181 giorni di lavoro



Cause: intemperie stagionali o da altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

- riconversione e ristrutturazione aziendale;
- fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti;
- perdita consistente del prodotto;
- breve stasi stagionale



Domanda: La domanda di integrazione salariale deve essere presentata, alla sede Inps competente, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro



Integrazione salariale: all'80% della retribuzione



Durata: massimo 90 giorni nell'anno



Pagamento: anticipato dal datore di lavoro, salvo pagamento diretto in via eccezionale da parte dell'Inps, in presenza di difficoltà finanziarie

Cig in deroga



Personale a tempo indeterminato o determinato, nonché, in presenza di eventi di carattere eccezionale e imprevisto, stagionali e avventizi con un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni



Processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, e riconversione



Le domande devono essere indirizzate alla sede Inps competente per territorio in cui è ubicata l'unità produttiva dell'azienda, redatte sui modelli IG15/Deroga (cod. mod. **SR100**) e corredate del mod IG Str Aut, dopo avere esperito procedura di consultazione sindacale conclusa col relativo accordo



80% dell'ultima retribuzione percepita nei limiti del massimale



Il trattamento è autorizzato solo per periodi di sospensione dal lavoro, e non anche per riduzioni dell'orario di lavoro



L'integrazione salariale in deroga sarà erogata in forma diretta dall'Istituto, secondo le modalità di pagamento indicate dal lavoratore stesso

continua

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tale attività;

f) imprese che svolgono attività di acquacoltura, purché i redditi che ne derivano siano prevalenti (legge n. 102/1992).

Sono invece escluse le cooperative agricole e i loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento di animali in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

Si sottolinea che per il requisito delle 181 giornate lavorative annuali si considerano anche le giornate di sospensione oggetto del trattamento speciale d'integrazione concesso a norma dell'art. 21 della legge n. 223/1991.

Inoltre occorre tener presente che, se risulta insussistente il requisito occupazionale delle 181 giornate lavorative, il trattamento di integrazione concesso ex art. 8, legge n. 457/1972, se siano sussistenti le condizioni richieste dall'art. 21 della legge n. 223/1991, potrà venire convertito in quello previsto da quest'ultima legge.

Lo svolgimento di attività lavorativa subordinata ovvero autonoma durante il periodo di integrazione salariale esclude il trattamento previdenziale per le giornate di lavoro effettuate con relativa decadenza dall'intero trattamento di Cisoa se non si sia provveduto a fornire comunicazione preventiva alla competente sede Inps dello svolgimento della predetta attività, cosa che ormai viene assicurata attraverso il sistema delle comunicazioni che devono essere effettuate on line obbligatoriamente entro almeno il giorno prima dell'assunzione da parte del datore di lavoro, che peraltro, laddove occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50% del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.

A.2 Cause di intervento

Per la Cisoa necessita la sospensione temporanea dei lavoratori beneficiari causata da intemperie stagionali o da altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

A.3 Cause di sospensione dell'attività lavorativa

Avversità atmosferiche sono: precipitazioni nevose e piovose; gelo e vento (i parametri di valutazione sono stati fissati con messaggio n. 28336 del 28.7.1998); elevata temperatura per la fungicoltura; siccità qualora risulti effettivamente incidente sul tipo di lavorazione.

Altre cause di sospensione possono essere:

- riconversione e ristrutturazione aziendale;
- fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti;
- perdita consistente del prodotto;
- breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza di lavoro) quando, in relazione all'ordinamento colturale dell'azienda e alla consistenza numerica degli operai addetti, sia comunque assicurata una sostanziale continuità di occupazione;
- mancanza di materie prime quando la circostanza rivesta carattere di imprevedibile eccezionalità e sia comprovata l'irreperibilità delle stesse sul mercato.

A.4 Procedura d'intervento

Per conseguire la Cisoa, a norma dell'art. 15 della legge n. 457/1972, il datore di lavoro deve presentare domanda sul modello I.S. Agr. 1 - **SR33**.

La domanda di integrazione salariale deve essere presentata, alla sede Inps competente, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, debitamente compilata con tutti i dati richiesti e sottoscritta.

Il termine decorre dall'inizio della sospensione dell'attività aziendale nel suo insieme e non dall'inizio dei periodi di sospensione, eventualmente diversi, dei singoli lavoratori; e non va computato il giorno iniziale della sospensione.

Per le domande che sono presentate dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione, l'erogazione della Cisoa non potrà avvenire per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della stessa, computando il giorno della presentazione.

Si deve tener conto che in caso di presentazione tardiva della domanda da parte del datore di lavoro, comportante a carico del lavoratore la perdita totale o parziale dell'integrazione, al datore di lavoro stesso spetta di corrispondere al dipendente l'ammontare delle somme non riscosse a causa dell'inadempienza.

Le domande presentate per periodi di sospensione iniziati ma non ancora conclusi alla data della loro presentazione, possono essere accolte anche per periodi successivi alla data stessa, ove possa ritenersi che il perdurare della sospensione sia logicamente prevedibile in relazione all'evento addotto. Tale accoglimento è subordinato alla condizione che le imprese confermino, alla conclusione del periodo e precedentemente all'erogazione della prestazione, l'avvenuto protrarsi della sospensione con l'indicazione delle giornate di sospensione preannunciate effettivamente verificatesi. In occasione di tale conferma il datore di lavoro è tenuto ad indicare i lavoratori risultati assenti specificando, per ogni lavoratore, i periodi di assenza ed il numero delle corrispondenti giornate da escludere dalle integrazioni salariali.

Ove le imprese non forniscano la conferma, l'accoglimento della domanda dovrà intendersi limitato alle giornate di sospensione già verificatesi, con esclusione, quindi, del periodo successivo alla data di presentazione.

Non possono essere accolte domande avanzate per periodi di sospensione non ancora iniziati alla data della loro presentazione.

Acquisita la domanda, la sede Inps deve verificarne la completezza dei dati richiesti e forniti, e verificare che non sia stato superato il limite delle 90 giornate.

La decisione è a cura della Commissione provinciale di cui all'art. 14, legge n. 457/1972, che si deve pronunciare entro il termine perentorio di 20 giorni dalla sottoposizione da parte dell'Inps della domanda compiutamente istruita.

Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, la domanda si intende accolta.

Al fine di consentire di attivare la tutela amministrativa, la decisione sulla domanda della Cisoa va notificata sia al datore di lavoro che ai lavoratori interessati, che hanno a disposizione, ex art. 18, legge n. 457/1972, 30 giorni (termine ordinatorio) dalla comunicazione dell'esito negativo per presentare ricorso al Comitato amministratore per le prestazioni non pensionistiche.

Il ricorso può essere presentato anche quando siano decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che la Commissione provinciale abbia deliberato (art. 18, legge n. 457/1972).

La decisione del Comitato sui ricorsi ha carattere definitivo, restando stabilito peraltro che contro le decisioni del Comitato e, comunque, dopo 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la pronuncia dello stesso organo, gli interessati possono ricorrere alla magistratura ordinaria.

A.5 Ammontare e corresponsione dell'integrazione

L'art. 18 della legge n. 164/1975, fissa la misura dell'integrazione salariale all'80% della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 3, legge n. 457/1972 e corrisposta nel periodo di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento.

L'integrazione è dovuta per le giornate di sospensione nelle quali lo svolgimento dell'attività lavorativa è stato impedito da cause oggettive non imputabili alla volontà delle parti, nonché per le eventuali giornate di assenza non retribuite comprese nel periodo di sospensione.

Non sono di contro oggetto di integrazione salariale, oltre le giornate di assenza per malattia, infortunio, maternità, sciopero, le seguenti giornate:

- domeniche ovvero giornate di riposo settimanale non coincidenti con la domenica;
- festività retribuite per legge o per contratto;
- permessi.

Per i datori di lavoro tenuti contrattualmente ad anticipare per conto dell'Inps agli Oti il trattamento di Cisoa, l'obbligo di anticipazione ha effetto dalle domande presentate a decorrere dall'1.10.2007. Peraltro si ricorda che in materia di Cigo è consentita eccezionalmente la possibilità di corrispondere direttamente da parte dell'Inps ai lavoratori, in talune ipotesi, le integrazioni salariali ordinarie.

Nel caso in cui l'azienda sia cessata oppure versi in situazione di crisi finanziaria e quindi non si possa assolvere all'obbligo di anticipazione del trattamento d'integrazione salariale l'Inps procederà al pagamento diretto.

La richiesta di pagamento diretto della Cisoa, già autorizzata e non ancora percepita dai lavoratori, potrà essere fatta, oltre che dal titolare o dal rappresentante dell'azienda agricola, anche dai dipendenti titolari del diritto ovvero dai loro rappresentanti alla sede dell'Istituto territorialmente competente, allegando la documentazione prevista allo scopo.

Nel pagamento occorre rispettare il massimale stabilito per l'intervento ordinario nell'industria, fatta eccezione per le integrazioni concesse per intemperie stagionali, nonché la riduzione ex art. 26, legge n. 41/1986 (Finanziaria 2006) in misura pari all'importo derivante dall'applicazione alle somme stesse delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti.

A.6 Riflessi su altre forme di tutela previdenziale

Il comma 2 dell'art. 8, legge n. 457/1972 stabilisce che ai lavoratori beneficiari del trattamento d'integrazione salariale spetta l'assegno per il nucleo familiare secondo le norme generali e lo stesso viene corrisposto direttamente dall'Inps congiuntamente a quello per le giornate di effettivo servizio.

Ai sensi dell'art. 27, legge n. 457/1972, i periodi di integrazione salariale sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti.

A.7 Disciplina speciale ex lege n. 223/1991

A norma dell'art. 21 della legge n. 223/1991 hanno diritto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8 della legge n. 457/1972 anche:

- a) i quadri, gli impiegati ed operai a tempo indeterminato sospesi per **riconversione e ristrutturazione aziendale** da imprese con almeno 6 lavoratori (o 4 se nell'anno precedente è stata impiegata manodopera agricola per almeno 180 giornate). Le esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale sono accertate dal Ministro del lavoro, su proposta del Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee Inps;
- b) i lavoratori agricoli sopra indicati, dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da **eccezionali calamità o avversità atmosferiche** ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

In entrambi i casi suesposti il trattamento può essere erogato, anche in mancanza del requisito occupazionale previsto dal citato art. 8 della legge n. 457/1972 (181 gg. di lavoro prestato annualmente presso la stessa azienda), ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno.

Dalla concessione delle provvidenze in parola sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato di imprese cooperative e loro consorzi trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, in quanto per tali dipendenti si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

Le integrazioni riconosciute a norma del predetto art. 21 devono essere erogate nel rispetto del massimale di cui alla legge n. 427/1980 per tutto il periodo della loro corresponsione.

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale le aziende interessate dovranno presentare apposita domanda, utilizzando il mod. I.S. Agr.1-**SR33**, contraddistinto con l'indicazione della normativa invocata e corredato dal relativo mod. I.S. Agr.1 bis-**SR43**; qualora la richiesta di integrazione salariale sia dovuta a sospensione per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale a corredo della domanda occorre presentare copia del documento illustrativo della situazione aziendale e delle ragioni che hanno reso necessaria la ristrutturazione o riconversione industriale.

Il trattamento d'integrazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge n. 223/1991 spetta per un massimo di 90 giorni.

È previsto, ex art. 21, comma 3, legge n. 223/1991, il versamento alla Gestione prestazioni temporanee di un contributo pari al 4% del trattamento in questione, da parte delle imprese che si avvalgono del trattamento stesso, nei casi di riconversione e ristrutturazione aziendale.

A.8 Normativa di riferimento

Legge n. 457/1972: Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

Legge n. 223/1991: Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia del mercato del lavoro. (artt. 14 e 21).

Legge n. 81/2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

Legge n. 164/1975: Provvedimenti per la garanzia del salario (N.d.R.: si tratta nello specifico del settore industria).

Circolare Inps n. 178/1993: sintesi delle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Circolare Inps n. 81/2007: Operai agricoli assunti a tempo indeterminato - art. 01 del Dl 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 - possibilità di compensazione con i contributi per i datori di lavoro che anticipano le prestazioni.

Circolare Inps n. 118/2007: Anticipazione agli operai agricoli a tempo indeterminato delle prestazioni temporanee da parte dei datori di lavoro. Comma 10 dell'articolo 01 del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006. Nuove disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2007.

Circolare Inps n. 63/2008: Integrazioni salariali ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Requisito minimo occupazionale: art. 8 della legge n. 457/1972.

B) Cig in deroga

Il decreto interministeriale del 18 luglio ha autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, l'utilizzo della somma di 20 milioni di euro ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori delle imprese e delle cooperative agricole interessate da processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, e riconversione in deroga alla disciplina generale.

Il trattamento è riconosciuto al personale a tempo determinato e indeterminato.

Le predette imprese e cooperative agricole, in presenza di eventi di carattere eccezionale e imprevisto, possono inserire i lavoratori stagionali e avventizi tra i beneficiari dell'integrazione salariale straordinaria in deroga.

A tale fine è necessario il possesso, da parte degli stagionali, di un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni, nel biennio che precede il 1° gennaio 2008, presso l'azienda che richiede l'intervento.

Rientrano nel beneficio, inoltre, anche i soci lavoratori di cooperative agricole.

Vediamo la Cig in deroga nel dettaglio.

B.1 Accordi e consultazione sindacale

Gli accordi attuativi dell'accordo governativo sono stipulati tra le Parti sociali e le Istituzioni a livello territoriale.

Il verbale di consultazione sindacale sarà sottoscritto dall'azienda interessata, eventualmente assistita dall'Associazione di appartenenza che ha sottoscritto l'accordo territoriale: i relativi verbali vanno allegati alle domande.

Il verbale di accordo deve essere posto a conoscenza dei lavoratori interessati ed è a carico dell'azienda la notifica della sospensione in Cig in deroga al lavoratore.

Si ricorda che il lavoratore sospeso in Cig in deroga, qualora inizi un rapporto di lavoro, deve darne immediata comunicazione alla sede competente. In caso di mancata comunicazione, infatti, l'Inps recupererà le somme erogate per integrazione salariale per tutto il periodo previsto dal decreto di concessione.

Nel verbale va, in via generale, evidenziato:

- che l'azienda rientra nel campo di applicazione della norma;
- l'impossibilità per le aziende di accedere ai trattamenti di cui all'art. 1 e all'art. 21 della legge n. 223/1991;
- che i lavoratori che saranno collocati in Cig in deroga non beneficino, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa.

B.2 Individuazione delle aziende

Le aziende a cui può essere riconosciuta la Cig in deroga sono le imprese agricole e le cooperative agricole che non possono più accedere ai trattamenti previsti dall'art. 1 e dall'art. 21 della legge n. 223/1991.

Il riconoscimento dell'azienda sarà effettuato attraverso il suo codice fiscale o la sua partita Iva.

B.3 Lavoratori beneficiari

Sono i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

B.4 Contribuzione a carico delle imprese

Per quanto riguarda gli obblighi contributivi le imprese e cooperative agricole, per il periodo di utilizzo, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, nella misura del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3% per le imprese fino a cinquanta dipendenti, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

B.5 Periodi e durata del trattamento

Il trattamento è autorizzato solo per periodi di sospensione dal lavoro, e non anche per riduzioni dell'orario di lavoro.

La domanda può essere presentata per un periodo, anche non continuativo, in accordo con quanto stabilito negli accordi attuativi stipulati a livello territoriale.

B.6 Importo della prestazione

I trattamenti sopra richiamati sono pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita non oltre il massimale previsto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni.

B.7 Incompatibilità

Si ritiene non ammissibile la contestuale richiesta del trattamento di integrazione in deroga con quella del trattamento ordinario.

B.8 Erogazione delle prestazioni

L'integrazione salariale in deroga sarà erogata in forma diretta dall'Istituto, secondo le modalità di pagamento indicate dal lavoratore stesso.

B.9 Presentazione delle domande all'Inps

Le domande devono essere indirizzate alle sedi Inps competente per territorio in cui è ubicata l'unità produttiva dell'azienda, redatte sui modelli IG15/Deroga (cod. mod. **SR100**) e corredate del mod IG Str Aut (cod. mod. **SR41**), per consentire il pagamento diretto da parte dell'Istituto ai lavoratori beneficiari del trattamento.

B.10 Monitoraggio della spesa e imputazione contabile

Omissis

B.11 Procedura informatica di gestione

Omissis.

B.12 Normativa di riferimento

Legge n. 244/2007, art. 2, c. 521: stanziamento di 20 milioni di euro per la Cig in deroga nel settore agricolo.

Decreto Ministero del lavoro n. 43900 del 18 luglio 2008: autorizzazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 dell'utilizzo della somma prevista nella Finanziaria 2008.

Messaggio Inps n. 17245 del 31 luglio 2008: Imprese e cooperative agricole. Concessione dell'integrazione salariale straordinaria in deroga. Decreto n. 43900 del 18 luglio 2008.

Messaggio Inps n. 26023 del 19 novembre 2008: Imprese e cooperative agricole. Concessione dell'integrazione salariale straordinaria in deroga.